DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 agosto 2022, n. 284

Società Osmairm s.r.l. di Laterza (TA). Proroga del parere di compatibilità rilasciato con Determinazione dirigenziale n. 250 del 21/10/2019 per la realizzazione nel Comune di Taranto di n. 1 Centro diurno socio educativo e riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9/2016 e s.m.i. (disturbi dello spettro autistico) alla via De Cesare n. 60.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 330 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con Determina dirigenziale n. 250 del 21/10/2019, la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della società Osmairm s.r.l., con sede in Laterza (TA), per la realizzazione nel Comune Taranto di n. 1 centro diurno socio educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9/2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali", da ubicarsi alla via De Cesare n. 60.

Con *Pec* del 3/5/2022, la Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita del Comune di Taranto ha trasmesso il provvedimento n. 7 del 3/5/2022 di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 centro socio educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9/2016.

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), come modificato dalla L.R. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, prevede:

- al comma 4, che "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";
- al comma 5, che "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale;
- al comma 6, che "Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni."

Con la L.R. 8 giugno 2021, n. 15 ad oggetto "Misure di semplificazione in materia sanitaria", pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione (i.e., 10/06/2021), è stato inter alia modificato l'art. 29 della L.R. n. 9/2017.

In particolare, l'art. 1 "Modifiche all'articolo 29 della l.r. 9/2017" della L.R. n. 15/2021 recita:

"1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 quinquies è sostituito dal seguente: "10 quinquies. La validità dei pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in applicazione dell'articolo 103, commi 2 e 2 sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).".

b) (...)".

Con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Pertanto, a far data dal 1 aprile 2022 si considera cessato lo stato d'emergenza sul territorio nazionale connesso all'epidemia da COVID-2019.

Con nota prot. AOO_183/8186 del 21/6/2022, la scrivente Sezione ha ricordato alla Osmairm S.r.l. la cessazione dello stato di emergenza e la proroga *ex lege* di cui all'art. 29, comma 10 *quinquies* della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato che con nota prot. n. 141/DA del 23/6/2022 trasmessa a mezzo *Pec* in pari data in riscontro alla nota regionale, il legale rappresentante della Osmairm S.r.l. ha rappresentato quanto segue:

"La sottoscritta (...) premesso che:

- la sezione SGO della Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 250 del 21/10/2019, ha espresso parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione nel Comune di Taranto di n. 1 centro socio educativo e riabilitativo con n. 20 utenti dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 dell'8/7/2016;
- la Società OSMAIRM srl con Autorizzazione n. 7 del 3/5/2022 rilasciata dal Commissario Prefettizio della città di Taranto è stata autorizzata alla realizzazione della Struttura Ambulatoriale – Centro socio educativo e riabilitativo con n. 20 utenti;
- i lavori per la realizzazione della Struttura Ambulatoriale Centro socio educativo e riabilitativo con n. 20 utenti sono stati ripetutamente sospesi a seguito di provvedimenti emanati dai Ministeri Nazionali e Regionali in contrasto alla diffusione del Coronavirus, per la mancata consegna dei materiali e per le numerose assenze per contagi tra i lavoratori delle squadre addette ai lavori; (...)",

e chiesto "ai sensi del c. 6 art. 7 della Legge regionale n. 9/2017 e s.m. e i., la proroga di validità del parere di compatibilità di centottanta (n. 180) giorni. La sottoscritta fa presente che il ritardo alla realizzazione è imputabile ad evento oggettivo (Provvedimenti Nazionali e Regionali di contrasto alla diffusione del Coronavirus) e non alla volontà del soggetto interessato".

Considerato che allegata alla predetta nota vi è la dichiarazione del direttore dei lavori nella quale è rappresentato: "Il sottoscritto (...) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 DICHIARA: che i lavori inerenti la realizzazione della richiamata struttura non possono completarsi nei termini fissati a causa della sospensione delle attività edilizie occorse in ottemperanza dei decreti nazionali, "Protocollo condiviso di regolazione delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro – D.P.C.M. 22 marzo 2020" e regionali, nonché a causa del difficile reperimento dei materiali necessari per la medesima causa",

si propone di concedere alla Società Osmairm s.r.l. di Laterza (TA), il cui legale rappresentante é la sig.ra Paciulli Maria Luisa, la proroga richiesta ex art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. di n. 180 giorni dalla data del 1° luglio, sino al 27 dicembre, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio della struttura destinata a n. 1 centro socio educativo e riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9/2016 da ubicarsi in Taranto alla via De Cesare n. 60, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza della verifica di compatibilità.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali", e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di concedere alla Società Osmairm s.r.l. di Laterza (TA), il cui legale rappresentante é la sig.ra Paciulli Maria Luisa, la proroga richiesta ex art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. di n. 180 giorni dalla data del 1° luglio, sino al 27 dicembre, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio della struttura destinata a n. 1 centro socio educativo e riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9/2016 da ubicarsi in Taranto alla via De Cesare n. 60, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza della verifica di compatibilità;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Osmairm S.r.l., Via Cappuccini n. 9, Laterza (TA);
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Taranto.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)